

del comitato di parità istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per le pari opportunità e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per ciascun componente è altresì nominato un supplente che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento.

3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è dal presidente con cadenza almeno trimestrale. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono assicurate dal rappresentante del Ministro per le pari opportunità.

Art. 2.

1. La commissione ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria, per quanto concerne le pari opportunità, e di proporre alle autorità competenti le conseguenti iniziative normative e amministrative. A tale fine la commissione si avvale anche dei risultati dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile di cui all'art. 3, nonché delle elaborazioni delle commissioni e gruppi di lavoro operanti presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità. Può inoltre invitare alle riunioni esperti, funzionari delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.

Art. 3.

1. È istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità per l'imprenditorialità femminile.

2. L'osservatorio:

a) segue l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai fini della promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura d'impresa;

b) cura la adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e delle modalità di accesso agli strumenti nazionali ed ai fondi comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per la informazione e per la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili;

c) propone alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e più in generale per la valorizzazione delle capacità e potenzialità della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto e in applicazione delle pari opportunità.

3. Le attività di indagine e informazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, in base ad apposita convenzione a titolo gratuito con il Ministro per le pari opportunità, avente durata annuale e rinnovabile, anche tacitamente, di anno in anno.

Art. 4.

1. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del gettone di presenza eventualmente spettante ai componenti della commissione di cui all'art. 1.

2. Ai componenti della commissione di cui all'art. 1, estranei all'ufficio del Ministro per le pari opportunità, sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, con equiparazione a dirigente generale per gli estranei alla p.a.

Art. 5.

1. La relativa spesa graverà sul capitolo 3816 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: FINOCCHIARO

97A1659

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 dicembre 1996.

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

Visto l'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerata l'esigenza di regolare l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

impianto a ciclo produttivo continuo:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto;

ambiente abitativo quello definito all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 3.

Criteri per l'applicazione del criterio differenziale

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera d), e dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la verifica del rispetto del criterio differenziale, la strumentazione e le modalità di misura sono quelle previste dall'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991.

Art. 4.

Piani di risanamento

1. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.

2. I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:

- la tipologia e l'entità del rumore presenti;
- le modalità ed i tempi di risanamento;
- la stima degli oneri finanziari necessari.

3. A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:

due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto;

quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. Agli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, non presentino il piano di risanamento, si applica il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettano il disposto di cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano già adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Controlli e sanzioni

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, la mancata ottemperanza al disposto del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3

97A1597